

PNRR M2C2 Investimento 3.1 “Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse” fin. EU NextGenerationEU

FAQ versione 7.0

17 febbraio 2023

N°	Tema	Quesito	Riscontro della Regione
1	Interventi ammissibili	<p>Gli impianti addizionali asserviti agli elettrolizzatori sono ammissibili alle agevolazioni. Secondo l’art. 5 comma 2 lettera e), se tali impianti addizionali asserviti ricadono in zona agricola si applicano le disposizioni di cui all’art. 65 del DL gennaio 2012 n. 1.</p> <p>Si chiede se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rappresenta questo un vincolo per l’accesso alle agevolazioni previste dal presente bando? In altre parole, rispettando tutti gli altri criteri stabiliti, è possibile inserire tra i costi ammissibili quelli per l’acquisto dei macchinari funzionali alla realizzazione dell’impianto addizionale asservito ubicato in area agricola? - In caso di risposta negativa al punto precedente, se l’impianto addizionale asservito è in zona agricola, si può comunque richiedere l’incentivo solo per l’elettrolizzatore? Se esiste un impianto FER già costruito, si conferma che non è possibile ricevere l’incentivo neanche per 	<p>L'art. 5 c. 2 lettera e) dell'Avviso regionale applica all'agevolazione dallo stesso prevista i medesimi criteri previsti per gli incentivi di cui al D.lgs. 28/2011 smi dall'art. 65 del d.l. n. 1/2012 smi. Ovverosia, se l'area agricola non rientra tra i casi di deroga tassativamente elencati dal citato art. 65, l'impianto fotovoltaico con moduli collocati a terra non risulta ammissibile all'agevolazione di cui all'Avviso regionale. Viceversa, se si rientra nei casi di deroga (allegando alla domanda di finanziamento tutta la documentazione necessaria), i costi relativi all'impianto fotovoltaico sono ammissibili.</p> <p>Non è possibile richiedere l'incentivo solo per l'elettrolizzatore. Infatti, l'art. 5, c. 1 del Bando prevede che "1.<u>gli interventi ammissibili devono prevedere entrambe le seguenti componenti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a) uno o più elettrolizzatori per la produzione di idrogeno rinnovabile e relativi sistemi ausiliari necessari al processo produttivo, comprensivi di eventuali sistemi di compressione e di stoccaggio dell'idrogeno; b) <u>uno o più impianti addizionali asserviti agli elettrolizzatori</u> di cui alla lettera a), comprensivi di

		l'elettrolizzatore in quanto non rappresenterebbe un impianto addizionale?	eventuali sistemi di stoccaggio dell'energia elettrica." Si precisa inoltre che l'art. 5, comma 2, del Bando stabilisce che gli interventi "devono essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione" e indica come data di avvio "la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento".
2	Interventi ammissibili	Secondo l'art. 5 comma 2 lettera m) non è ammessa l'immissione in rete per finalità di vendita dell'energia prodotta dagli impianti addizionali asserviti agli elettrolizzatori; considerato che esisterà un surplus fisiologico di energia rinnovabile prodotta al netto del consumo dell'elettrolizzatore, anche prevedendo sistemi di accumulo elettrici, si chiede se il surplus di energia non potrà essere venduto in rete neanche se rappresenta una quota marginale del totale dell'energia prodotta dall'impianto rinnovabile?	No. L'articolo 5, c. 2 lettera m) prevede espressamente che "non è ammessa l'immissione nella rete elettrica per finalità di vendita dell'energia prodotta da impianti addizionali asserviti", senza prevedere deroghe in merito.
3	Interventi ammissibili	L'impianto di generazione può essere connesso alla rete (quindi grid-connected) scambiando energia e quindi immettere in rete, per la cessione dell'energia prodotta è necessario contratto con GSE (es. Ritiro Dedicato) o cessione ad altro operatore del mercato libero?	Il Bando non definisce una procedura specifica in merito, restando fermo che in nessun caso si deve configurare una vendita di energia a terzi.
4	Interventi ammissibili	Con riferimento all'Avviso si chiede se l'energia prodotta dal nuovo impianto addizionale asservito e non consumata dall'impianto di produzione di idrogeno può essere condivisa all'interno di una comunità energetica rinnovabile, ricadendo così all'interno dell'energia elettrica immessa ai fini della condivisione secondo la definizione fornita da ARERA all'interno	No.

		del TIAD.	
5	Interventi ammissibili	E' possibile richiedere l'agevolazione per l'installazione di più elettrolizzatori di potenza 10 MW? E' ritenuto ammissibile, ad esempio, un intervento che preveda l'istallazione di N° 5 elettrolizzatori di potenza 10 MW ciascuno per una potenza complessiva di 50 MW?	Il vincolo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f) è riferito alla potenza dell'elettrolizzatore. La potenza massima indicata di 10 MW deve essere intesa come potenza complessiva per singolo progetto. Si precisa, inoltre, che non è possibile suddividere artificiosamente un progetto che prevede una potenza complessiva degli elettrolizzatori superiore a 10 MW, in diversi impianti che rispettano i limiti di cui al richiamato articolo 5, comma 2, lettera f).
6	Interventi ammissibili	Con riferimento all'Art. 5, comma 2, lettera m), con il divieto per gli impianti addizionali asserviti di vendere energia alla rete è esclusa anche la possibilità di cedere l'energia ad un utilizzatore finale per mezzo di un contratto di cessione di energia privato tra le parti (e.g. PPA)?	Sì, è vietato. Cfr. FAQ MASE n. 1
7	Interventi ammissibili	Sempre con riferimento all'Art. 5, comma 2, lettera m) e all'Art. 7, comma 3 lettera d) è possibile prevedere la costruzione di un impianto da energia rinnovabile adiacente a quello che serve l'impianto di produzione di Idrogeno. A titolo puramente esemplificativo, è possibile realizzare un impianto fotovoltaico da 18 mw in cui 8 asserviti alla produzione di idrogeno e rientranti nelle spese ammissibili dal finanziamento e 10 mw finanziati direttamente dal proponente con immissione nella rete elettrica.	No, è vietato. Cfr. FAQ MASE n. 1
8	Interventi ammissibili	Con riferimento all'articolo 5, comma 2, lettera e) dell'avviso, si chiede, per quanto riguarda la possibilità di installare un impianto addizionale asservito a 10 km dall'area di produzione, come viene calcolata tale distanza?	Nel caso in cui gli impianti addizionali asserviti non siano installati nell'area industriale dismessa individuata per l'ubicazione dell'elettrolizzatore, tali impianti devono essere installati entro 10 km dal perimetro di quest'ultima.
9	Interventi ammissibili	Con riferimento all'articolo 5, comma 2,	No, non si prevede alcun vincolo a riguardo. Si

		lettera e, dell'Avviso, si chiede se vi è una potenza massima ammissibile a contributo dell'impianto rinnovabile addizionale asservito.	rappresenta tuttavia che gli impianti addizionali asserviti devono rispettare il vincolo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera m).
10	Requisiti dei siti per la realizzazione degli interventi	L'area industriale dismessa viene definita come zona territoriale omogenea di tipo D (industriale) già destinata ad attività di tipo industriale, cessata alla data di pubblicazione dell'Avviso (da parte della Regione). Si chiede se aree individuate come industriali su cui non c'è stata mai un'attività industriale, in cui però ci sono degli edifici in stato di abbandono, non sono considerabili come area idonea? Tra la documentazione tecnica da presentare, un documento della camera di commercio ed una relazione tecnica attestante lo stato di abbandono dei luoghi sarebbero sufficienti come documentazione idonea per dimostrare che l'area è dismessa?	No, le aree che rientrano nella casistica esposta non sono siti ammissibili. L'art. 1, c.1, lett. a) dell'Avviso regionale prevede esplicitamente che l'area deve essere "...già destinata ad attività di tipo industriale cessata, o per la quale sia stata presentata, ove previsto, comunicazione di cessazione dell'attività economica ai soggetti competenti alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 10, comma 1 del presente Avviso. La cessazione dell'attività industriale può essere riferita all'intera area, o a porzione di essa, ovvero a edifici e/o impianti industriali purché in stato di abbandono o non più utilizzati per l'attività industriale originariamente autorizzata".
11	Requisiti dei siti per la realizzazione degli interventi	È possibile avere il dettaglio delle particelle catastali in riferimento alle aree dismesse? È possibile sapere chi sono i proprietari delle suddette aree dismesse? È possibile aggiungere ulteriori aree dismesse alla lista di cui sopra?	I siti ammissibili ai fini della partecipazione all'Avviso pubblico regionale attuativo della Misura M2C2I3.1 del PNRR sono definiti all'articolo 1, c.1, lett. a) dell'Avviso medesimo: "area classificata nella categoria catastale di area industriale D/1, o comunque a questa assimilabile in base alle norme delle regioni a statuto ordinario o speciale, ai sensi delle norme ivi vigenti, già destinata ad attività di tipo industriale cessata, o per la quale sia stata presentata, ove previsto, comunicazione di cessazione dell'attività economica ai soggetti competenti alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 10, comma 1 del presente Avviso. La cessazione dell'attività industriale può essere riferita all'intera area, o a porzione di essa, ovvero a edifici e/o impianti industriali purché in stato di abbandono o non più

			<p>utilizzati per l'attività industriale originariamente autorizzata. Nell'ambito della Regione Piemonte, tali aree sono individuate come produttive e/o industriali dai Piani regolatori generali Comunali (PRGC) vigenti, approvati in applicazione della normativa regionale in materia urbanistica."</p> <p>Non viene introdotta alcuna ulteriore limitazione rispetto a censimenti operati da questa Amministrazione o da altri Enti/Amministrazioni pubbliche territoriali della regione.</p> <p>L'amministrazione regionale, in vista del bando del PNRR H2 Valley ha esperito una manifestazione di interesse per valutare la potenziale ricaduta sul territorio della misura. Tale processo ha portato ad identificare delle aree dismesse potenzialmente candidabili all'Avviso regionale aperto dal 30.12.2022. Le risultanze del censimento regionale sono riportate al link: https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2022-12/AtlanteAreeIdrogeno-compresso.pdf.</p>
12	Requisiti dei siti per la realizzazione degli interventi	<p>Nel caso che il soggetto Attuatore sia rappresentato da un accordo di Costituenda ATI, ed una delle parti posseda i diritti ed i requisiti previsti dal Bando per i terreni industriali da area dismessa, è sufficiente presentarne i documenti di titolarità o si rende necessario un accordo di trasferimento da codesta Mandante alla Mandataria di tali diritti attraverso un diritto di superficie o un affitto dell'area?.</p> <p>Tale eventuale trasferimento di diritto di proprietà deve essere formalizzato prima della presentazione del Bando o è sufficiente nel caso un accordo tra le Parti (Mandante vs. Mandataria)?</p>	<p>I siti per la realizzazione degli interventi devono soddisfare i requisiti dell'art. 6 dell'avviso pubblico regionale.</p> <p>Nello specifico il comma 1 lett. c) del citato articolo prevede che i siti debbano "essere nella disponibilità del soggetto proponente, ovvero del soggetto capofila o di uno dei soggetti partecipanti in caso di progetto congiunto, in forza di diritto di proprietà (piena, non nuda proprietà) o di altro diritto reale o personale di godimento". E' sufficiente, pertanto, presentare i documenti di titolarità dell'area.</p>
13	Requisiti dei siti per la realizzazione degli	Si chiede di chiarire se, per soddisfare	In coerenza con quanto stabilito dal bando

	interventi	<p>quanto riportato all' Appendice A, Comma 7, Lettera b) ovvero "Allegare idonea documentazione che consenta di verificare che il sito sia inquadrabile come area industriale dismessa", è sufficiente allegare i seguenti documenti:</p> <p>Piano di dismissione impianto pre-esistente SCIA smantellamento impianto pre-esistente Fotografie stato di fatto (post-dismissione)</p>	<p>pubblicato con D.D. n. 868 del 29 dicembre 2022, le aree industriali sul territorio piemontese "sono individuate come produttive e/o industriali dai Piani regolatori generali Comunali (PRGC) vigenti, approvati in applicazione della normativa regionale in materia urbanistica". La qualifica di area "industriale" si desume pertanto dal PRGC approvato e vigente e deve risultare dal certificato di destinazione urbanistica.</p> <p>In ordine alla dismissione, la documentazione indicata va integrata con una dichiarazione che attesti la cessazione dell'attività industriale come previsto dal bando regionale, quindi " riferita all'intera area, o a porzione di essa, ovvero a edifici e/o impianti industriali purché in stato di abbandono o non più utilizzati per l'attività industriale originariamente autorizzata ". In alternativa, in coerenza con quanto indicato dall'Appendice A, punto 7, lettera b) si può fare ricorso ad una relazione tecnica sottoscritta da un tecnico abilitato.</p>
14	Requisiti dei siti per la realizzazione degli interventi	<p>Nel caso in cui il Soggetto Beneficiario goda di un comodato d'uso o scrittura privata fra le parti per l'utilizzo del terreno/sito di produzione H2 o FV, confermare che il predetto documento soddisfi il requisito riportato all'Appendice A, Comma 7, Lettera d), ovvero che possa ritenersi soddisfatto il titolo di "Area nella disponibilità del Soggetto Beneficiario".</p>	<p>Si, è confermato. A patto che tali accordi garantiscano una disponibilità della durata minima residua di 10 anni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione.</p>
16	Requisiti dei siti per la realizzazione degli interventi	<p>Chiarire nel caso in cui il sito sia di proprietà del Soggetto Beneficiario, al fine di soddisfare quanto riportato all'Appendice A, Comma 7, Lettera d), se è sufficiente allegare i seguenti documenti:</p> <p>Atto notorio di compravendita</p>	<p>Si, la documentazione indicata è esaustiva.</p>

		Visura ed estratti catastali	
17	Requisiti dei siti per la realizzazione degli interventi	<p>Con riferimento all'Art. 6, comma 1 lettera f:</p> <p>o Per quanto riguarda le risorse d'acqua adeguate è richiesto al proponente di presentare un accordo preliminare di approvvigionamento dell'acqua necessaria?</p> <p>o Per quanto riguarda la connessione alla rete di distribuzione del gas, è questa condizione motivo di esclusione anche qualora il piano industriale di produzione dell'idrogeno non preveda l'immissione nella rete del gas ma si concentri piuttosto sulla cessione dello stesso ad altri utilizzatori dell'area?</p>	<p>Rispetto al primo quesito, non risulta necessario un contratto di approvvigionamento dell'acqua.</p> <p>Rispetto al secondo quesito, quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera f) rappresenta un vincolo di ammissibilità da rispettare in tutti i casi.</p>
18	Requisiti dei siti per la realizzazione degli interventi	<p>Con riferimento all'articolo 6, lettera f) dell'Avviso, si chiede cosa si intende con "connessione alla rete gas".</p>	<p>Il sito individuato deve essere già dotato, o potenzialmente dotabile mediante riattivazione o adeguamento, della connessione alla rete gas, pertanto è necessario dimostrare per il tramite della documentazione tecnica di cui al punto 3, lettera g) dell'appendice A il rispetto di tale requisito.</p>
19	Costi ammissibili	<p>E' ammissibile considerare il compressore dell'idrogeno a 200 bar come "impianto ausiliario" dell'elettrolizzatore e quindi ricomprenderlo tra i costi ammissibili?</p>	<p>La risposta è affermativa (come si evince dal combinato disposto degli art. 5, c. 1 e 7, c.1).</p>
20	Costi ammissibili	<p>Con riferimento alla domanda di agevolazione di cui all'appendice A.1 del Bando-tipo, nella sezione 8. denominata "COSTI AMMISSIBILI DEL PROGETTO" vengono riportate due tabelle che il soggetto richiedente deve implementare riportando i costi ammissibili rispettivamente:</p> <p>- degli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) (elettrolizzatore e eventuali sistemi di accumulo) nella tabella nel</p>	<p>Si conferma che per le voci di spesa di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1, dell'articolo 7, dell'Avviso pubblico, i limiti percentuali massimi devono essere calcolati rispetto al totale dei costi ammissibili della singola componente del progetto, pertanto rispetto al "Totale (A)" e al "Totale B", riportati rispettivamente nelle tabelle 8.1 e 8.2 dell'Appendice A.1, all'interno delle quali sono inserite le relative voce di spesa.</p> <p>Nell'esempio da Lei rappresentato, la voce denominata "Opere murarie e assimilate (nei limiti</p>

paragrafo 8.1;

- degli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) (impianti addizionali asserviti e eventuali sistemi di accumulo) nella tabella nel paragrafo 8.2.

Si chiede cortesemente di confermare se i limiti espressi in percentuale nelle righe delle tabelle debbano essere applicati al "totale" riportato nella tabella all'interno della quale è inserita la rispettiva voce oppure al "costo totale ammissibile" riportato nella tabella al paragrafo 8.3 della domanda. A tal proposito, l'art. 7, comma 1, del Bando-tipo sembrerebbe esplicitare che il limite dei costi ammissibili debba essere applicato sul totale dei costi ammissibili.

Per maggior chiarezza, si riporta il seguente esempio:

Tabella 8.1: Totale (A) elettrolizzatore:
2.000.000 euro

Tabella 8.2: Totale (B) impianti FER:
1.000.000 euro

Tabella 8.3: Totale (A+B): 3.000.000 euro

La voce denominata "Opere murarie e assimilate (nei limiti del 20 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto)" della tabella di cui alla sezione 8.1 e relativa ai costi dell'elettrolizzatore, può essere al massimo pari a 400.000 euro (percentuale applicata solo al "Totale (A)") o a 600.000 euro (percentuale applicata al "Totale (A+B))"? Nel caso in cui la percentuale venga applicata al totale (A+B), l'importo delle opere murarie e assimilate della tabella 8.2 deve essere valorizzato pari a zero? Ovviamente, le considerazioni di cui sopra si applicano anche per i costi informatici e di progettazione.

del 20 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto)" può essere al massimo pari a 400.000 euro per la componente A "elettrolizzatori e eventuali sistemi di accumulo" e pari a 200.000 euro per componente di B "impianti addizionali asserviti ed eventuali sistemi di accumulo". Il costo per le "Opere murarie e assimilate" non potrà, invece, essere pari a 600.000 euro su una sola delle due componenti.

Le predette considerazioni si applicano anche alle altre voci di spesa di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 7 dell'Avviso.

21	Costi ammissibili	Un eventuale carro bombolaio usato può essere considerato idoneo allo stoccaggio dell'idrogeno e quindi essere ammissibile al finanziamento?	No, tali costi non sono ammissibili ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera f).
22	Costi ammissibili	Nell'articolo 7 "costi ammissibili" comma 1.b si dice che gli impianti devono essere nuovi di fabbrica e nel comma 3.c dice che non sono ammesse spese per impianti usati. Quindi un impianto FER esistente (quindi non nuovo) non può essere un impianto asservito? Ovviamente non si chiede il rimborso dei costi storici ma solo di poter utilizzare l'energia che produce.	Fermo restando quanto previsto all'articolo 5, comma 2, lettera e) dell'avviso, di "prevedere l'installazione nell'area dove è ubicato l'elettrolizzatore, o in aree poste entro 10 chilometri dal perimetro di quest'ultima ... omissis... di uno o più impianti addizionali asserviti agli elettrolizzatori, con capacità totale pari almeno al 20 per cento della potenza elettrica dell'elettrolizzatore stesso", la restante quota parte di energia elettrica a servizio degli elettrolizzatori può essere coperta anche da impianti già esistenti o, comunque, da impianti diversi dagli impianti addizionali asserviti; le relative spese non potranno essere richieste a rimborso a valere sul presente avviso, in quanto non rientrano tra i costi ammissibili di cui all'articolo 7.
23	Costi ammissibili	Con riferimento all'articolo 5, comma 2, lettera e), dell'Avviso, si chiede se vi è un massimo di spesa ammissibile per l'impianto rinnovabile addizionale asservito.	I limiti di spesa ammissibile sono riportati, in percentuale, all'articolo 7, comma 1, dell'avviso, esclusivamente per alcune tipologie di costi (es. per opere murarie e assimilate, programmi informatici, progettazione ecc..) e non sono previsti limiti per l'impianto addizionale asservito.
24	Costi ammissibili	Con riferimento all'articolo 7, comma 2, lettera g) dell'Avviso si chiede se l'impianto addizionale asservito, se costruito in un'area adiacente all'impianto (sempre rispettando i 10 km di distanza), ma non connesso direttamente all'impianto di produzione, rientra nei costi ammissibili.	Si conferma che rientra nei costi ammissibili se costruito in un'area adiacente all'impianto (sempre rispettando i 10 km di distanza), purché sia un impianto addizionale asservito, ovvero sia rispettato il combinato disposto della definizione di "impianti addizionali" riportata all'articolo 1, comma 1, lettera n) dell'avviso pubblico e della definizione di "impianti asserviti" di cui alla lettera o) del medesimo comma.
25	Costi ammissibili	Con riferimento all'articolo 7, comma 2 lettera g), dell'Avviso si chiede se i componenti necessari per permettere il	I componenti necessari per permettere il corretto funzionamento dell'impianto addizionale asservito sono spese ammissibili in quanto rientrano nei costi

		corretto funzionamento dell'impianto addizionale asservito (es. elettronica di potenza, trasformatori e cavi di connessione tra pannelli, inverter e trasformatori, ecc.) sono finanziabili.	di cui all'art. 7, comma 1, lettera b) (macchinari, impianti e attrezzature varie, nuove di fabbrica), purché, gli stessi componenti siano riferiti a impianti addizionali asserviti e non rientrano nelle cause di inammissibilità delle spese di cui al comma 3 del medesimo articolo.
26	Costi ammissibili	Con riferimento all'articolo 7, comma 2 lettera g), dell'Avviso, si chiede se è ammissibile l'intero costo dell'elettrolizzatore o solo la quota proporzionale alla potenza dell'impianto addizionale asservito.	Fermo restando quanto previsto all'articolo 5, comma 2, lettera f) i costi relativi all'elettrolizzatore sono ammissibili per l'intero importo, purché lo stesso sia alimentato da energia prodotta esclusivamente da impianti a fonti rinnovabili
27	Costi ammissibili	Con riferimento all'articolo 7, comma 3, lettera f) dell'Avviso, si chiede se i costi relativi all'acquisto delle tubazioni necessarie per il trasporto dell'idrogeno puro dal punto di produzione fino al punto di consegna sono ammissibili	Tali costi non sono ammissibili ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera f).
28	Variazioni	La disponibilità dei fondi è predefinita per ogni Regione : pertanto i progetti ammessi a graduatoria e che possano accedere ai fondi troveranno una massima disponibilità che deve essere riproporzionata indipendentemente dalla richiesta (almeno per l'ultimo ammesso in graduatoria). In questo caso ci potrebbe essere un impatto sulle condizioni tecnico economiche previste, con minori fondi garantiti e quindi con un diverso risultato per il costo dell'idrogeno prodotto. E' possibile in tale caso riadeguare il dimensionamento del progetto per adattarlo a tali nuove condizioni economiche?	Il soggetto che eventualmente riceve una sovvenzione solo parziale non può ridimensionare il progetto ma eventualmente proporre variazioni - nei limiti e nei casi previsti dal bando - che sono soggette a previa autorizzazione da parte della Regione.
29	Obblighi dei soggetti beneficiari	Si chiede di confermare: 1) se in base alla normativa vigente e applicabile all'Avviso Pubblico, il soggetto beneficiario dell'agevolazione sia tenuto o	Ai sensi del Codice, i privati beneficiari di contributi pubblici superiori al 50% applicano il Codice per appalti di lavori di "genio civile" di importo superiore al Milione di Euro.

		<p>meno all'applicazione del Codice Appalti per quanto riguarda le procedure di affidamento di eventuali lavori, servizi e forniture necessari per la realizzazione delle prestazioni ammesse a finanziamento, ove queste siano di diretta esecuzione dei componenti del RTI beneficiario;</p> <p>2) se sia in ogni caso applicabile il disposto del suddetto articolo 1, comma 2 del D. lgs. 50/2016;</p> <p>3) laddove la risposta al punto 1) consistesse nell'assoggettamento del beneficiario all'applicazione del Codice Appalti, è tenuto il beneficiario ad applicare la disciplina del subappalto o del subaffidamento dei lavori, servizi o forniture necessari per la realizzazione delle prestazioni ammesse a finanziamento in applicazione dell'articolo 105 del Codice ove non eseguite direttamente dai componenti del RTI beneficiario.</p>	<p>Nell'ipotesi in cui il proponente esegua lavori di genio civile di valore superiore al milione di Euro, allora lo stesso è tenuto all'applicazione del Codice degli appalti.</p> <p>Vige la stessa regola anche nell'ipotesi in cui il valore della progettazione, la direzione dei lavori, etc (relative agli stessi lavori di genio civile) superi l'importo indicato dal Codice quale soglia comunitaria (209.000 euro).</p> <p>L'applicazione della disciplina codicistica esclude la possibilità, per il beneficiario, di assegnare a una qualsiasi impresa del RTI la realizzazione dei lavori di cui sopra, bensì dovrà effettuare una gara come prescritto dal d.lgs. 50/2016.</p> <p>Il beneficiario sarà altresì tenuto all'applicazione della disciplina sul subappalto.</p>
30	Documentazione	<p>APPENDICE A) PUNTO 8 Dichiarazione DNSH: è necessario, già in questa fase, presentare la documentazione relativa alla situazione ex-ante per i principi DNSH oppure è sufficiente una autodichiarazione in cui ci si impegna a rispettare i principi DNSH ma solo in esito al bando?</p>	<p>Nella fase di predisposizione della domanda è sufficiente produrre un'autodichiarazione sul rispetto dei principi del DNSH.</p>
31	Documentazione	<p>Sarebbe possibile fornire un facsimile della dichiarazione da rendere come richiesto al punto 9 dell'allegato A :</p> <p>“ Dichiarazione del legale rappresentante del soggetto proponente, ovvero del soggetto capofila e di ciascun soggetto</p>	<p>Come facsimile della dichiarazione, può essere utilizzato l'allegato A "MODELLO ESEMPLIFICATIVO DI AUTODICHIARAZIONE RELATIVA AL RISPETTO DEI PRINCIPI PREVISTI PER GLI INTERVENTI DEL PNRR" delle " ISTRUZIONI TECNICHE PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI PNRR ". Di seguito</p>

		partecipante in caso di progetti congiunti, contenente le informazioni minime per la verifica di quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 (...) “?	il link al documento: https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2021/21/Allegato-ISTRUZIONI-TECNICHE-Avvisi-2.pdf .
32	Documentazione	Con riferimento all'appendice A, punto 3, dell'Avviso, si chiede se la documentazione fornita in fase di presentazione della domanda di agevolazione è vincolante e comporta l'acquisto dell'elettrolizzatore proposto in fase di domanda	Trattandosi di documentazione oggetto di valutazione e contenente elementi utili alla definizione della formula di calcolo, la documentazione fornita in fase di presentazione della domanda di agevolazione è vincolante, fermo restando quanto previsto agli artt. 16 e 18 dell'avviso
33	Varie	Vorrei sapere se già definito quanto viene pagato l'idrogeno nel caso venga conferito alla rete del GAS.	Il Bando prevede unicamente l'erogazione di agevolazioni in conto capitale per sistemi di produzione di idrogeno rinnovabile e relativi componenti e non definisce (nè potrebbe) il prezzo del vettore prodotto per usi specifici. Questa variabile sarà in futuro definita dal mercato e/o da strumenti specifici di agevolazione/regolazione di competenza statale.
34	Varie	Con riferimento all'Avviso, si chiede se è possibile utilizzare l'idrogeno prodotto come combustibile, puro o miscelato con percentuali di gas naturale, per la produzione di calore da distribuire negli edifici che si trovano sul sito di produzione di idrogeno e/o nelle aree limitrofe.	L'avviso non dispone di come debba essere utilizzato l'idrogeno prodotto, pertanto le modalità di utilizzo dello stesso sono a discrezione del soggetto proponente, purché nel rispetto della scheda 15 del DNSH.
35	Varie	L'acquisto di energia rinnovabile da rete può avvenire solo con accordi di compravendita di energia rinnovabile di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 199/2021? È possibile anche l'acquisto di energia rinnovabile da rete con il solo acquisto di garanzie di origine, senza gli accordi di compravendita di energia rinnovabile di cui sopra?	Ai fini del calcolo della quota di energia da "impianti addizionali asserviti", si conferma che l'acquisto di energia rinnovabile da rete può avvenire solo con accordi di compravendita di energia rinnovabile di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 199/2021, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera n) dell'Allegato 1 al decreto del direttore della direzione generale incentivi energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 dicembre 2022, n. 427.

			<p>Inoltre, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 settembre 2022, n. 347, l'energia acquistata deve essere munita di garanzie di origine rinnovabile ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.</p> <p>L'impianto può tuttavia essere alimentato anche da energia elettrica rinnovabile diversa da quella di cui al punto precedente, ma la stessa non concorre al calcolo della quota di energia da "impianti addizionali asserviti".</p> <p>Si rappresenta infine che, qualora prima dell'atto di concessione delle agevolazioni entri in vigore l'atto delegato di cui all'articolo 27, paragrafo 3 della direttiva (UE) 2018/2001, e questo preveda ulteriori o diverse disposizioni rispetto a quanto previsto dal DM 463/2022 e dal decreto del direttore della direzione generale incentivi energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 dicembre 2022, n. 427, i progetti dovranno rispettare quanto previsto dal citato atto, ivi incluso tutto quanto attiene la definizione di idrogeno rinnovabile</p>
36	<p>Varie</p>	<p>SI CHIEDE DI CONOSCERE SE LA MISURA M2C2I.3 del PNRR possa essere usata per la produzione di Metanolo rinnovabile in Aree Industriali dismesse, ovvero di Metanolo Verde + Idrogeno Verde.</p> <p>Si chiede di sapere se il prodotto Idrogeno Verde possa essere miscelato con CH4 o se esistano particolari % di ammissibilità al blending,</p> <p>Si chiede di sapere se le spese ammissibili contemplino anche l'acquisto/noleggio di veicoli FCEV ovvero di veicoli a combustione interna (ICE).</p>	<p>Relativamente alla prima e seconda domanda, ossia se "la misura M2C2I.3 del PNRR possa essere usata per la produzione di Metanolo rinnovabile in Aree Industriali dismesse, ovvero di Metanolo Verde + Idrogeno Verde" e se "il prodotto Idrogeno Verde possa essere miscelato con CH4 o se esistano particolari % di ammissibilità al blending", le richiamo l' art. 5 comma 2 lettera a del Bando che specifica: "Ai fini dell'ammissibilità" gli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo devono "essere finalizzati alla produzione di idrogeno rinnovabile". Ove per "idrogeno rinnovabile" si rimanda (art. 1 comma 1 del bando) alla definizione del DM del 21/10/2022, ossia quella di "idrogeno verde" del DM 21/9/2022 che lo</p>

			<p>definisce "l'idrogeno che soddisfa il requisito di riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita del 73,4% rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94 g CO₂e/MJ ovvero l'idrogeno che comporta meno di 3 tCO₂eq/tH₂" ed è "prodotto mediante processo elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile e/o dall'energia elettrica di rete". Inoltre all'art. 7 comma 3 dell'Avviso sono elencate le spese non ammesse al finanziamento "in nessun caso", fra cui quelle:</p> <p>...d) relative ad impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili non asserviti alla produzione di idrogeno rinnovabile;</p> <p>...f) relative alla distribuzione dell'idrogeno rinnovabile, compresi i casi di miscelazione (blending) dell'idrogeno prodotto con il gas naturale, o altro di origine fossile;</p> <p>Relativamente alla terza domanda, "No, nessuno dei costi indicati rientra tra quelli ammissibili ai sensi del citato articolo 7"</p>
37	Varie	Posso essere sia Produttore che Soggetto Beneficiario della futura fornitura di Idrogeno ?	<p>L'avviso non dispone di come debba essere utilizzato l'idrogeno prodotto, pertanto le modalità di utilizzo dello stesso sono a discrezione del soggetto proponente, purché nel rispetto della scheda 15 del DNSH (cfr. circolare Edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022 disponibile al link: https://www.italiadomani.gov.it/Interventi/dnsh.html .</p>
38	Soggetti beneficiari o soggetti attuatori esterni	In relazione all'articolo 4 del bando, che adotta una nozione restrittiva di soggetti che possono partecipare allo stesso, si prega di poter chiarire che è ammessa la partecipazione, in raggruppamento con imprese, anche di università ed enti pubblici di ricerca , nei limiti delle funzioni di supporto scientifico e nel rispetto dei	<p>L'articolo 5 del DM 21 ottobre 2022, n. 463, definisce l'ambito soggettivo della misura, limitandolo alle "imprese che sostengono le spese di investimento per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 6". Il decreto dirigenziale 23 dicembre 2022, n. 427, nel recepire la citata disposizione conferma quanto da questa prevista, circoscrivendo il perimetro soggettivo alle sole</p>

		<p>rispettivi atti ordinamentali e statuti. Ciò anche in ossequio al diritto UE e al codice appalti pubblici (d. lgs. 50/2016 (“Codice Appalti”) - anche applicabile nei suoi principi al presente bando) che consente la partecipazione ad ogni operatore economico, come di seguito ampiamente definito:</p> <p>«operatore economico», una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.</p>	<p>imprese; ciò in coerenza anche con la tipologia di progetti ammissibili connessi alla produzione di idrogeno rinnovabile e non anche alla ricerca.</p>
39	Revoche e rinunce	<p>Nel caso di verifica della sostenibilità economica a fronte di fatti rilevanti come ad esempio verifica di condizioni inquinate del sito tali da pregiudicare l’iniziativa, è prevista la rinuncia da parte del soggetto attuatore, ai fondi disponibili e l’abbandono del progetto. Ci sono eventuali ripercussioni ad una tale eventualità che possano generare dei rischi finanziari o escussione di garanzie nei confronti del soggetto attuatore?</p>	<p>Il Bando prevede specifiche disposizioni all’art. 18 c.3 e 4.</p>
40	Agevolazione	<p>Si chiede di indicare se nel caso di presentazione della domanda in forma “congiunta” (contratto di rete o altre forme contrattuali di collaborazione), i fondi vengano trasferiti alla mandataria o, viceversa secondo le indicazioni del</p>	<p>Alla luce della normativa vigente e degli obblighi specifici previsti in materia di PNRR, la società capofila, che agisce in veste di mandataria dei partecipanti, costituisce il soggetto responsabile nei confronti del MASE e della Regione della gestione delle risorse erogate e in materia di rendicontazione</p>

		<p>momento, ai componenti del raggruppamento di imprese in relazione alle quote indicate. Tale presupposto è utile alla definizione degli accordi interni di pre-stituzione del raggruppamento di imprese.</p>	<p>e monitoraggio. Il pagamento, pertanto, verrà effettuato nei confronti della sola società capofila, che sarà anche il soggetto responsabile della rendicontazione delle spese sostenute per l'attuazione del progetto PNRR e del caricamento dei relativi dati sul sistema informativo ReGiS.</p>
41	Costi ammissibili	<p>L'art. 4, comma 3, dell'Avviso consente la presentazione di proposte progettuali, in forma congiunta, da parte di più imprese. Avuto riguardo a tale ipotesi collaborativa, si chiede di chiarire se – rientrando nell'oggetto sociale di uno o più soggetti proponenti le attività collegabili e funzionali all'attuazione degli interventi ammissibili, così come elencate nell'art.7, comma 1, lettere a), b), c), d) dell'Avviso – i relativi costi siano ritenuti ammissibili, ancorché tali attività vengano realizzate direttamente dal beneficiario e non siano acquistate da terzi, fatta salva la conformità dei costi sostenuti “alle normali condizioni di mercato”.</p>	<p>La risposta è negativa in quanto l'articolo 7, comma 2, lettera a) dell'Avviso Pubblico specifica che, ai fini dell'ammissibilità i costi devono “essere relativi a immobilizzazioni, materiali e immateriali, acquistate da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato (da attestare attraverso idonea certificazione)”.</p>
42	Costi ammissibili	<p>Ai sensi dell'art. 7, comma 2, dell'Avviso, i costi di investimento direttamente collegabili e funzionali alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 5 dell'Avviso medesimo, ai fini della loro ammissibilità, “devono essere relativi a immobilizzazioni, materiali e immateriali, acquistate da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente”. Si chiede di chiarire se, al fine di ritenere soddisfatte le condizioni della “terzietà” e dell'assenza di “relazioni con l'acquirente”, sia sufficiente l'assenza di controllo e di collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, e/o di un centro decisionale</p>	<p>La condizione che le immobilizzazioni, materiali e immateriali, siano acquisite da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente è mutuata da una specifica disposizione prevista dalla Commissione europea in materia di aiuti di Stato. A tal fine, la Commissione ha specificato che le parti coinvolte nell'acquisto devono essere indipendenti e non deve esservi, per lo meno, alcuna influenza (decisiva o meno) sulla composizione, sulle votazioni, e sulle decisioni degli organi di un'impresa. Ecco perché anche la sussistenza di una piccola partecipazione al capitale (ad esempio, 1%) indicherebbe che le parti non sono indipendenti e</p>

		unitario tra acquirente e terzo.	questo sia nel caso in cui la partecipazione è detenuta dall'impresa beneficiaria nell'impresa fornitrice sia nel caso in cui, invece, è il fornitore a detenere la partecipazione nell'impresa beneficiaria. Si rammenta infine che tutte le indicazioni e condizioni di ammissibilità dei costi sono riportate nell'articolo 7 dell'Avviso Pubblico.
43	Documentazione	Con riferimento a quanto previsto all'Allegato I (Modulo di domanda integrativo – Dichiarazioni e impegni) dell'Avviso pubblico, punto 6. "Dichiarazione sostitutiva", lettera d), e all'Appendice A.2 ("Dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità di cui all'articolo 4 dell'Avviso pubblico) punto 5." "Dichiarazione sostitutiva", lettera d), si chiede di chiarire se le condizioni emarginate nelle tre caselle da barrare relative ai bilanci devono coesistere oppure sono alternative.	Le tre caselle da barrare relative ai due bilanci da produrre sono alternative, così come indicato all'art. 4 comma 1 lettera c) dell'Avviso ("...sono in regime di contabilità ordinaria e dispongono di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese. A tal fine l'impresa beneficiaria può fare riferimento anche ai bilanci consolidati del gruppo a cui appartiene o ai bilanci di una delle società che detiene nel proprio capitale sociale una quota non inferiore al venti per cento").
44	Documentazione	Inoltre si chiede di chiarire se - pur in presenza di più società nella compagine societaria del c.d. "soggetto proponente" che detengano, ciascuna, una quota anche superiore al 20 per cento - la condizione dei 2 bilanci consolidati approvati possa essere ritenuta verificata, ai fini degli adempimenti di cui all'Avviso Pubblico, anche soltanto da una sola società socia, presente nella compagine societaria, che abbia soltanto il 20 per cento. [cfr. lettera d) delle "Dichiarazioni sostitutive" di cui all'All. I e Appendice A.2: conformemente a quanto prescritto dall'articolo 4, comma 1, le. c) dell'Avviso Pubblico, è in regime di contabilità	All'art. 4 comma 1 lettera. c) dell'Avviso pubblico si chiarisce che "...l'impresa beneficiaria può fare riferimento anche ... ai bilanci di una delle società che detiene nel proprio capitale sociale una quota non inferiore al venti per cento" specificando che "in tale ultimo caso l'impresa beneficiaria è tenuta a presentare, unitamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 10, comma 1, una specifica lettera di patronage con la quale la società che detiene la predetta quota di capitale sociale assume l'impegno di natura finanziaria alla restituzione delle agevolazioni concesse a favore dell'impresa beneficiaria nel caso in cui le stesse vengano revocate per una o più delle cause previste dalla normativa". Pertanto, la condizione risulterebbe verificata

		<p>ordinaria e dispone di almeno due:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> propri bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese; <input type="checkbox"/> propri bilanci consolidati approvati del gruppo a cui appartiene; <input type="checkbox"/> bilanci consolidati approvati della società controllante che detiene nel proprio capitale sociale una quota non inferiore al venti per cento. 	<p>facendo riferimento ai bilanci di una sola delle società che detiene nel proprio capitale sociale una quota non inferiore al venti per cento, ferma restando la necessaria presentazione della lettera di patronage prevista nella richiamata disposizione.</p>
45	Costi ammissibili	<p>I costi di ingegneria della società controllata al 100% dal soggetto beneficiario sono costi ammissibili?</p>	<p>Con riferimento al quesito posto si segnala che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'articolo 7, comma 1, lettera d) dell'Avviso Pubblico prevede come costo ammissibile, i costi di "progettazione degli impianti e delle opere da realizzare, direzione dei lavori, collaudi di legge e oneri di sicurezza connessi con la realizzazione del progetto. Tali spese sono ammissibili qualora capitalizzate, nel limite del 20 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto"; • l'articolo 7, comma 2, lettera a) dell'Avviso Pubblico prevede che ai fini dell'ammissibilità i costi devono "essere relativi a immobilizzazioni, materiali e immateriali, acquistate da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato ..."
46	Requisiti dei siti per la realizzazione degli interventi	<p>Se le aree sono nella disponibilità di una società con cui il Soggetto beneficiario ha siglato un contratto di Partenariato nell'ambito della partecipazione all'Avviso pubblico, è sufficiente tale contratto oppure risulta necessaria "la spula di un contratto preliminare trascritto e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate"?</p>	<p>Con riferimento al quesito si rimanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera c) dell'Avviso Pubblico, che prevede che gli interventi devono essere realizzati presso siti "nella disponibilità del soggetto proponente, ovvero del soggetto capofila o di uno dei soggetti partecipanti in caso di progetto congiunto, in forza di diritto di proprietà (piena, non nuda proprietà) o di altro diritto reale o personale di godimento riferito anche a contratti preliminari

			<p>trascritti e regolarmente registrati presso l'Agenzia delle Entrate, che abbia una durata minima residua di 10 anni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 10, comma 1”;</p> <ul style="list-style-type: none"> • a quanto previsto dall'Appendice A, punto 6, lettera d) dell'Avviso Pubblico che prevede la presentazione della seguente documentazione in allegato alla domanda di agevolazione: “titoli o contratti che permettono di verificare che il sito (di produzione di idrogeno e, eventualmente, dei siti di produzione di energia rinnovabile localizzati nelle aree di cui all'articolo 6, comma 2) sia nella disponibilità del Soggetto beneficiario, ovvero del soggetto capofila o di uno dei soggetti partecipanti in caso di progetto presentato in forma congiunta, in forza di diritto di proprietà (piena, non nuda proprietà) o di altro diritto reale o personale di godimento che abbia una durata minima residua di 10 anni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 10, comma 1”.
47	Varie	Le forme di collaborazione possono avere efficacia condizionata alla concessione del finanziamento previsto dall'Avviso pubblico?	Si, è possibile includere una clausola risolutiva.
48	Interventi ammissibili	Che cosa si intende per capacità minima dell'elettrolizzatore di 1 MW? È l'energia che serve per far funzionare l'elettrolizzatore oppure quella che si produce bruciando l'idrogeno prodotto?	Si rimanda a quanto indicato all'art. 5, comma 2, lettera f) che specifica che si tratta di potenza nominale riferita al solo elettrolizzatore, come evidente dalla documentazione di cui al punto 3 dell'Appendice A.
49	Interventi ammissibili	L'articolo 1 (Definizioni), comma 1, lettera n) dell'Avviso pubblico regionale definisce	Gli impianti FER sono ammissibili solo se “addizionali asserviti” con connessione diretta o in

gli impianti addizionali come: “impianti di produzione di energia rinnovabile di nuova costruzione, ivi inclusi quelli autorizzati, il cui avvio dei lavori rispetto a quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, lettera b), dell’Avviso pubblico localizzati nella zona geografica e virtuale di mercato dell’elettrolizzatore entrati in esercizio entro 24 mesi dell’entrata in esercizio degli elettrolizzatori, nei casi di impianti regolati da accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all’articolo 28 del decreto legislativo n. 199/2021, ovvero entrati in esercizio nello stesso anno dell’entrata in esercizio degli elettrolizzatori, nei casi di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 settembre 2022, salvo diverse prescrizioni previste dall’atto delegato di cui all’articolo 27, paragrafo 3 della direttiva (UE) 2018/2001, qualora operante prima del provvedimento di concessione di cui all’articolo 14 del presente decreto”.

Visto quanto sopra, si chiede di chiarire se è possibile individuare una configurazione tra l’elettrolizzatore e l’impianto addizionale tramite PPA virtuale (asservito, ovvero sia con unico cliente l’impianto idrogeno).

Inoltre, qualora la configurazione tra elettrolizzatore ed impianto addizionale tramite PPA risulti ammissibile alle agevolazioni, si chiede di chiarire se l’energia ottenuta da tale impianto addizionale tramite PPA virtuale possa essere considerata come proveniente da FER asservita, finalizzata a produzione di idrogeno rinnovabile, per il calcolo del

assetto di autoconsumo altrove.

Non sono ammissibili a finanziamento impianti con PPA.

		<p>criterio EP come definito al punto 1, lettera a) dell'appendice B.</p>	
50	<p>Requisiti dei siti per la realizzazione degli interventi</p>	<p>Cosa si intende per “disponibilità idrica” (allaccio utenza idrica da riattivare o altro)?</p>	<p>E' sufficiente che si produca documentazione atta ad attestare la disponibilità e l'effettiva utilizzabilità della risorsa idrica adeguata alla produzione di idrogeno rinnovabile (coerentemente con la normativa ambientale e di settore).</p> <p>Si fa presente che la Relazione tecnica di progetto di cui all'Appendice A, punto 2, deve contenere tra l'altro le informazioni relative al consumo di acqua previsto per la produzione di idrogeno rispetto alle risorse disponibili in situ. La disponibilità deve essere commisurata alle esigenze (portate/volumi) del processo di produzione dell'idrogeno.</p>
51	<p>Area industriale dismessa / documentazione</p>	<p>Art. 6, punto 1, lettera c) - Al fine di dimostrare la disponibilità di una determinata area può essere sufficiente un compromesso di acquisto vincolato all'ottenimento del finanziamento, sottoscritto con un soggetto terzo (anche privato e quindi diverso rispetto all'Ente Pubblico o Società di Sistema di cui all'Art. 6, comma 1, lettera c dell'Avviso)? Tale compromesso di acquisto vincolato deve essere eventualmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate? - In alternativa all'acquisto di cui sopra, un preliminare per la locazione - sempre vincolato all'ottenimento del finanziamento - soddisferebbe il criterio richiesto?</p>	<p>Ai sensi di quanto riportato all'articolo 6, comma 1, lettera c), il sito individuato deve essere “nella disponibilità del soggetto proponente, ovvero del soggetto capofila o di uno dei soggetti partecipanti in caso di progetto congiunto, in forza di diritto di proprietà (piena, non nuda proprietà) o di altro diritto reale o personale di godimento, riferito anche a contratto preliminari trascritto e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, che abbia una durata minima residua di 10 anni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 10, comma 1. In alternativa, la disponibilità può essere dimostrata anche attraverso la stipula di un contratto preliminare trascritto e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, volto alla stipula dei contratti costitutivi dei diritti di cui sopra o attraverso l'impegno di messa a disposizione di un sito da parte di Ente Pubblico o Società di Sistema in virtù di convenzioni, collegate al presente Avviso, che ne vincolano la messa a disposizione in caso di ottenimento del finanziamento”. La disponibilità può pertanto essere dimostrata anche con un contratto preliminare di</p>

			acquisto o di locazione, ma in tal caso deve prevedere una durata di almeno 10 anni, che deve essere trascritto e regolarmente registra presso l'Agenzia delle Entrate.
52	Soggetti beneficiari / progetti congiunti	È possibile prevedere la partecipazione di una newco costituita da due soggetti che rispettano i requisiti del bando (due bilanci depositati, iscrizione CCIAA ecc.)?	Si risponde in senso negativo.
53	Soggetti beneficiari / progetti congiunti	È possibile partecipare con un contratto di rete dove una società che è uno spin off (2 bilanci depositati ma 0 euro di fatturato) può apportare il know-how e il terreno e la capofila può apportare capitale?	Si rappresenta che in linea generale le società di nuova costituzione non possono partecipare al bando. L'art.4 del bando riporta i requisiti dei soggetti beneficiari o soggetti attuatori esterni e, in particolare, al comma 4 sono indicate le modalità relative alle diverse forme contrattuali di collaborazione. Si evidenzia, inoltre, che la lett. a) del medesimo comma prevede che il contratto di rete debba indicare "la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante". Si rimanda quindi al contratto di rete tale ripartizione tra i soggetti partecipanti.
54	Autoconsumo idrogeno	L'idrogeno prodotto può essere destinato all'autoconsumo (ad esempio, nel caso di un progetto congiunto, uno dei due attori potrebbe consumare l'idrogeno che egli stesso produce)?	Premesso che la misura in questione è finalizzata alla produzione di idrogeno e che l'uso dell'idrogeno prodotto presso specifiche utenze rappresenta una condizione di premialità e non di ammissibilità, al netto della condizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), si ritiene che anche l'autoconsumo, opportunamente quantificato e autocertificato da idonea documentazione tecnica di supporto possa concorrere al calcolo dell'indicatore UI di cui all'Appendice b del Bando tipo.
55	Revoca / Rinuncia	Art. 18, comma 1, lettera m) - Qualora un impianto FER addizionale asservito incluso nella proposta progettuale, non determinante per il calcolo della potenza del 20% di cui all'art. 5, comma 2, lettera e), non dovesse ottenere le necessarie autorizzazioni, sussisterebbero le condizioni	Nel caso prospettato, fermo restando il rispetto della condizione che la modifica apportata non si connota come "modifica sostanziale" ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera s) del Bando tipo, si applicano le condizioni di cui all'articolo 18, comma 2. Si rappresenta tuttavia, che le condizioni di revoca parziale o totale saranno oggetto di valutazione caso

		di cui all'articolo 18, comma 1, lettera m)? In caso di risposta affermativa, tale revoca sarebbe solo relativa alla quota di finanziamento riconosciuta per il suddetto impianto FER addizionale asservito non autorizzato?	per caso da parte delle singole Regioni, nel rispetto dei criteri generali di cui al citato articolo 18.
56	Criteri di valutazione (appendice B)	Quale punteggio N_3 viene attribuito se l'indicatore LF risulta pari al 50%?	Al punteggio N_3 viene assegnato un valore di 15 punti.
57	Criteri di valutazione (appendice B)	Per la definizione di Nm^3 di H_2 , in mancanza di altre chiare indicazioni nell'Avviso Pubblico, si è ritenuto di dover considerare le condizioni di Pressione = 1 atm e Temperatura = 0°C. In diversa ipotesi di assunzioni – relativamente alle finalità del calcolo per le efficienze degli apparati, che entrano nelle valutazioni e, direttamente, riverberano nei valori che confluiscono negli indicatori di punteggio – si richiede di voler dichiarare ufficialmente quali sono i valori di riferimento di Pressione e di Temperatura da considerare per la definizione di Nm^3 di H_2 , ai fini degli adempimenti e dimostrazioni di cui all'Avviso Pubblico. Infatti, ancorché l'unità di misura presa in considerazione per i “Criteri di valutazione e formula di calcolo” vedono l'inserimento della tH_2 e non del Nm^3 di H_2 , la conoscenza delle condizioni di Pressione e Temperatura si rendono indispensabili ai fini dell'attribuzione e dell'univocità, finalizzata alla corretta conversione delle unità di misura.	Si osserva che la determinazione delle grandezze per i criteri di valutazione non risente della presunta mancanza di univocità segnalata: non è necessario infatti ricorrere a valori espressi in Nm^3 per il calcolo degli indicatori dei criteri di valutazione; in particolare per il criterio EP è definita la grandezza $Q*H_2$ quale stima in massa della quantità annua di idrogeno rinnovabile prodotto a regime, grazie ai soli impianti addizionali asserviti; la relativa unità di misura è $tH_2/anno$; le modalità di calcolo di $Q*H_2$ sono riportate nel bando in modo puntuale (si veda appendice B punto 1 lettera a). Per quanto riguarda ulteriori grandezze che possono essere riportate nella relazione tecnica di progetto, al di là di quelle afferenti ai criteri di valutazione, si aggiunge quanto a seguire a puro titolo di corollario. I valori di pressione e temperatura che definiscono le condizioni normali o le condizioni standard per il calcolo della quantità di sostanza gassosa (Nm^3 e Sm^3) possono variare a seconda della fonte di riferimento (ISO, IUPAC etc), del settore industriale di utilizzo e del Paese di produzione degli apparati per il processo di elettrolisi. Nel settore energia è prassi riferirsi allo standard ISO e considerare il normal metro cubo (Nm^3) come la misura della quantità di sostanza gassosa contenuta in un metro cubo, alle condizioni di pressione di 1 atm e di temperatura di 0°C; analogamente lo standard metro cubo (Sm^3) è la misura della quantità di gas

			<p>contenuta in un metro cubo, alla pressione di 1 atm e alla temperatura di 15°C. Vista la molteplicità di definizioni, si raccomanda fortemente di acquisire dai produttori degli elettrolizzatori l'esplicita indicazione dei valori di pressione e temperatura di riferimento che definiscono la condizione normale o la condizione standard o che comunque accompagnano, nelle schede tecniche, l'indicazione della portata volumetrica dell'idrogeno prodotto dall'elettrolizzatore; analogamente, qualora nella relazione tecnica di progetto si indichi la portata volumetrica dell'idrogeno prodotto, si raccomanda di riportare in modo esplicito i valori della pressione e della temperatura di riferimento per l'eventuale determinazione della quantità di sostanza e della densità. Deve essere cura del proponente predisporre la documentazione tecnica in modo che abbia grandezze di riferimento e unità di misura coerente nelle differenti parti, eventualmente procedendo con opportune conversioni.</p>
58	Requisiti dei siti per la realizzazione degli interventi	<p>Il sito individuato può essere una sezione di particella di sito D1, dove insiste lo stabilimento, ad oggi non utilizzata ai fini dell'esercizio industriale? In tal caso potrebbero essere utilizzati i punti di connessione con le reti del sito industriale a seguito di modifiche richieste e autorizzate?</p>	<p>Se il sito è conforme alla definizione di area industriale dismessa e purché vi sia stata cessione di attività, è possibile utilizzare i punti di connessione con le reti del vicino sito industriale, a seguito di modifiche richieste e autorizzate, ai fini del rispetto di quanto indicato all'Articolo 6 comma 1 lettera f.</p>
59	Interventi ammissibili	<p>Nel caso in cui l'impianto rinnovabile addizionale asservito entrasse in funzionamento prima dell'impianto di elettrolisi, si conferma che non è possibile valorizzare in alcun modo l'eventuale energia elettrica producibile?</p> <p>L'impianto rinnovabile dovrà rimanere in stato di fermo fino all'entrata in</p>	<p>In relazione alla prima domanda si rappresenta che, ai sensi del art.5 comma 2 lettera m), del bando non è ammessa l'immissione nella rete elettrica per finalità di vendita dell'energia prodotta da impianti addizionali asserviti anche nel caso che questi entrassero in funzionamento prima dell'impianto di elettrolisi.</p> <p>In risposta alla seconda domanda, non è necessario il fermo dell'impianto ma si rimanda a quanto</p>

		funzionamento dell'impianto di elettrolisi?	specificato nella FAQ MASE n. 1
60	Definizioni	Art. 1, lettera n) - Eventuali interventi di repowering e/o di revamping di impianti FER già esistenti e già in funzione, suscettibili di essere asserviti all'impianto di elettrolisi, permettono a tali impianti FER di rientrare nella definizione di "addizionali", eventualmente anche solo limitatamente alla quota parte di tali impianti oggetto di repowering e/o di revamping?	<p>Si ritiene che gli interventi di "repowering/revamping", così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera j), del Dlgs 199/2021, possono rientrare nella definizione di "impianti addizionali", limitatamente alla quota di potenza oggetto di "repowering/revamping", se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di nuova costruzione, ivi inclusi quelli autorizzati; - l'avvio dei lavori rispetta quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera b); - localizzati nella zona geografica e virtuale di mercato dell'elettrolizzatore del Bando tipo; - sono entrati in esercizio: <ul style="list-style-type: none"> - entro 24 mesi dell'entrata in esercizio degli elettrolizzatori, nei casi di impianti regolati da accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 199/2021, - nello stesso anno dell'entrata in esercizio degli elettrolizzatori, nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 settembre 2022.
61	Obblighi dei Soggetti beneficiari o soggetti attuatori esterni	E' previsto nel bando che, ai fini del controllo dell'utilizzo dei fondi, sia messa in essere una contabilità separata: è sufficiente l'apertura contabile per ogni azienda dell'ATI di una commessa dedicata, amministrata secondo le procedure interne aziendali, o ci sono delle prescrizioni e codifiche dei costi da applicare secondo una contabilità industriale predefinita?	Si ritiene sufficiente l'apertura di una commessa dedicata. In particolare è possibile prevedere, per ogni azienda dell'ATI, l'apertura di un separato registro contabile o, in alternativa, una codificazione contabile che consenta di distinguere con nettezza la natura delle registrazioni contabili afferenti al progetto PNRR.
62	Costi ammissibili	L'art. 7 c.2 lett. a) recita "essere relativi a immobilizzazioni, materiali e immateriali, acquistate da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di	La verifica può essere attestata da certificazione di un perito in base a valutazioni di mercato.

		mercato (da attestare attraverso idonea certificazione)” . Si chiede come poter valutare che gli acquisti siano avvenuti alle “normali condizioni di mercato”.	
63	Interventi ammissibili	<p>Ai fini degli interventi ammissibili di cui all'art. 5, lett. a), si intende utilizzare - come "elettrolizzatore per la produzione di idrogeno rinnovabile" - un elettrolizzatore ad ossidi solidi.</p> <p>L'elettrolizzatore ad ossidi solidi può essere alimentato con due differenti modalità alternative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ad energia elettrica; - ad energia termica. <p>Si chiede a codesto Ufficio di chiarire esplicitamente: «se - ai fini degli interventi ammissibili di cui all'art. 5, lett. b) dell'Avviso pubblico - gli "impianti addizionali asserviti" debbano produrre esclusivamente energia elettrica o, di contro, possano produrre qualsivoglia forma di energia idonea ad alimentare l'elettrolizzatore di cui alla lett. a)».</p>	<p>Si premette che gli elettrolizzatori ad ossidi solidi (SOEC) utilizzano energia termica in modo complementare a quella elettrica e non in modo alternativo.</p> <p>Dal combinato disposto dell'articolo 1, lettere h) ed n) del Bando tipo, risulta chiaro che gli "impianti addizionali asserviti" sono riferiti esclusivamente ad impianti di produzione di energia elettrica.</p> <p>Per quanto sopra, eventuali impianti di sola produzione di energia termica, non rientrando nella definizione di impianti addizionali asserviti, non concorrono alla verifica del criterio di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e) del Bando tipo.</p> <p>Si precisa che le spese connesse agli impianti di sola produzione di energia termica rientrano tra i costi ammissibili.</p>